



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
(Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23)

Approvato con del. C.C. n. 11 del 28/02/2012
Modificato con del. C.C. n. 17 del 26/03/2012
Modificato con del. C.C. n. 02 del 27/03/2013

- Art. 1 – Istituzione e scopo dell'imposta*
- Art. 2 - Soggetti passivi e assolvimento degli obblighi tributari*
- Art. 3 - Strutture ricettive*
- Art. 4 – Esonero*
- Art. 5 - Utilizzo dell'imposta di soggiorno*
- Art. 6 - Criteri di commisurazione degli importi*
- Art. 7 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva*
- Art. 8 – Controllo ed accertamento*
- Art. 9 – Sanzioni e interessi*
- Art. 10 - Riscossione coattiva*
- Art. 11 – Rimborsi e compensazione*
- Art. 12 - Contenzioso*
- Art. 13 – Decorrenza dell'applicazione dell'imposta*
- Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali*



**COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA**

Art. 1

Istituzione e scopo dell'imposta

1. Il Comune di Monteriggioni, per la promozione delle attività turistiche sul territorio, istituisce una propria imposta di soggiorno, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (*Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale*).
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio comunale nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
3. I proventi possono essere utilizzati unicamente sulla base delle finalità nel presente regolamento, coerentemente con quanto previsto in merito dalle norme di legge vigenti.

Art. 2

Soggetti passivi e assolvimento degli obblighi tributari

1. Sono soggetti passivi della presente imposta gli "ospiti", ossia le persone fisiche che, senza avere domicilio fiscale sul comune di Monteriggioni, hanno la possibilità di utilizzare l'offerta turistica esistente sul territorio, ivi compresa quella praticata attraverso unità immobiliari le quali, pur aventi i requisiti strutturali e/o igienico-edilizi della civile abitazione, hanno un utilizzo a carattere turistico-ricettivo e vengono gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità. Pertanto, anche l'ospite di unità abitative di tipo residenziale date in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, sebbene gestite in forma non imprenditoriale, è assoggettato al pagamento della suddetta imposta¹. Non sono assoggettati all'imposta gli ospiti che utilizzano le strutture ricettive di cui al successivo articolo 3 in fascia oraria diurna compresa tra le ore 10,00 e le ore 17,00².
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Monteriggioni.

Art. 3

Strutture ricettive

1. Sono interessate dall'applicazione dell'imposta di cui trattasi:
 - a) le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere di cui al Titolo II, capo I e capo II del testo unico in materia di turismo emanato con legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (*Testo unico delle leggi in materia di turismo*) ad esclusione degli ostelli di cui all'articolo 48 della



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

- l.r. 42/2000, di proprietà comunale, e destinati all'accoglienza di turisti e/o fruitori del c.d. turismo "sostenibile" effettuato su itinerari e/o percorsi riconosciuti a livello nazionale ed europeo³;
- b) le strutture ricettive agrituristiche di cui alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (*Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana*);
- c) le civili abitazioni locate per finalità turistiche ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (*Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*);

Per strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, devono intendersi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo⁴:

- A. alberghi e relative dipendenze;
- B. residenze turistico alberghiere e relative dipendenze;
- C. residenze d'epoca alberghiere;

Per strutture ricettive extralberghiere all'aperto, devono intendersi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo⁵:

- A. campeggi (esercitati anche nell'ambito di attività agrituristiche);
- B. aree di sosta attrezzate.

Per strutture ricettive extra alberghiere per ospitalità collettiva, devono intendersi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- A. case per ferie;
- B. ostelli.

Per strutture ricettive extra alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, devono intendersi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- A. case e appartamenti per vacanze;
- B. residence;
- C. esercizi di affittacamere;
- D. attività ricettive a conduzione familiare (es. "bed and breakfast");
- E. attività ricettive in esercizi di ristorazione;
- F. alloggi nell'ambito di attività agrituristica;
- G. residenze d'epoca;
- H. ogni altra struttura turistico ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.

Art. 4



**COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA**

Esonero

1. Sono esonerati dall'imposta di soggiorno:
 - a) minori entro il dodicesimo anno di età;
 - b) persone che soggiornano in quanto ricoverati o assistenti di persone ricoverate (anche per trattamenti in regime di "day hospital") in ospedali e case di cura, oppure e in tal caso per una sola notte, persone, e loro accompagnatori, sottoposte a visite mediche specialistiche e/o accertamenti diagnostici⁶. L'esenzione è subordinata alla compilazione presso la struttura ricettiva, da parte di colui che intende usufruire dell'esonero, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale viene attestata la finalità del pernottamento. La dichiarazione sostitutiva è effettuata su apposito modello tipo scaricabile anche dal sito istituzionale del Comune. Il Comune si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione in ordine alla veridicità delle dichiarazioni costituenti il presupposto delle esenzioni. A tale riguardo, nel modello sopra citato dovrà essere riportata apposita dicitura in base alla quale il soggetto che ha usufruito dell'esenzione è tenuto a produrre (anche per posta ordinaria, per fax o per e mail) al Comune, entro i successivi trenta giorni dalla data di effettuazione del pagamento alla struttura ricettiva, l'apposita certificazione di ricovero da parte della struttura sanitaria presso la quale lo stesso è avvenuto. In caso di accertata dichiarazione mendace, oltre all'attivazione del procedimento penale a carico del dichiarante, verrà irrogata una sanzione amministrativa dell'importo di 50,00 euro. La mancata produzione della certificazione della struttura sanitaria nel termine sopra indicato equivale a dichiarazione mendace;
 - c) autisti di pullman e accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica in ragione di ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
 - d) soggetti che alloggiano negli ostelli di cui al precedente articolo 3 comma 1⁷;
 - e) soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.

Art. 5

Utilizzo dell'imposta di soggiorno

1. Le entrate dell'imposta di soggiorno sono utilizzate per il finanziamento e l'incentivazione



**COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA**

di interventi e/o progetti in materia di turismo, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali nonché dei relativi servizi pubblici locali;
 - b) progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza (anche in ambito intercomunale) ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, delle infrastrutture e delle iniziative dedicate al sostegno del turismo e della mobilità c.d. lenta o dolce su itinerari e/o percorsi riconosciuti a livello nazionale ed europeo;
 - c) ristrutturazione ed adeguamento delle strutture e servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili e a quelli dedicati al turismo accessibile;
 - d) interventi promozionali da realizzarsi anche in collaborazione con la Regione e gli enti locali;
 - e) progetti volti a favorire il soggiorno presso le strutture ricettive del territorio comunale durante i periodi di bassa stagione;
 - f) progetti ed interventi destinati alla formazione e all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
 - g) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.
2. A tale scopo, il Comune di Monteriggioni ad ogni revisione dell'importo dell'imposta di cui trattasi, procederà alla preventiva consultazione delle associazioni di categoria, al fine di ricercare suggerimenti ed indicazioni utili per il miglior impiego dei relativi introiti.
 3. Il Comune, con cadenza annuale, presenterà al Consiglio comunale, per la relativa presa d'atto, una relazione sulla realizzazione degli interventi realizzati con gli introiti dell'imposta.

Art. 6

Criteria di commisurazione degli importi

1. La misura dell'imposta di soggiorno è determinata per persona in ragione della tipologia, delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle strutture ricettive come risultante dalla classificazione ai sensi della vigente normativa regionale nonché dal conseguente prezzo di soggiorno praticato. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta comunale.



**COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA**

2. L'imposta non può superare la misura massima di 5 euro giornaliera per ospite ⁸.
3. L'imposta si applica fino ad un massimo di tre pernottamenti consecutivi nel territorio del comune di Monteriggioni⁹.
4. Il gestore rilascerà al cliente una ricevuta di pagamento emessa in triplice copia (una per il gestore, una per il cliente ed una per il Comune) nella quale saranno annotati l'importo dell'imposta di soggiorno, il nominativo del cliente e della struttura ricettiva, il periodo di soggiorno e le eventuali esenzioni. La ricevuta di pagamento, previa comunicazione da parte del titolare della struttura, potrà essere emessa con le seguenti modalità:
 - a) documento intestato al Comune di Monteriggioni tramite procedura informatizzata messa gratuitamente a disposizione dall'amministrazione comunale;
 - b) documento intestato alla struttura, tramite procedura informatizzata della medesima;
 - c) documento intestato al Comune di Monteriggioni tramite bollettario prestampato.E' consentito il rilascio di una ricevuta unica per i gruppi organizzati e per i singoli nuclei familiari ¹⁰.
5. Il gestore è tenuto a conservare copia delle ricevute rilasciate per un periodo di cinque anni dalla loro emissione ¹¹.

Art. 7¹²

Obblighi del gestore della struttura ricettiva

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale sono tenuti:
 - a) ad informare i propri ospiti, in appositi spazi (es. tariffari), dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno nonché dei casi di esenzione;
 - b) alla riscossione dell'imposta di soggiorno e al successivo riversamento al Comune delle relative somme. Il riversamento delle somme riscosse a titolo di imposta dovrà avvenire, sempre con l'indicazione della causale, trimestralmente tramite una delle seguenti modalità:
 - A. direttamente presso la tesoreria comunale;
 - B. sul conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
 - C. mediante accredito sul conto corrente bancario intestato al Comune di Monteriggioni presso la tesoreria comunale.E' consentito anche il versamento di acconti mensili con saldo a chiusura del medesimo trimestre.
 - c) a dichiarare all'ente, entro i quindici giorni successivi al trimestre di riferimento, il



**COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA**

numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura, il relativo periodo di permanenza, l'imposta dovuta, con distinta indicazione degli aventi diritto alle esenzioni di cui al precedente articolo 4 e relative dichiarazioni sostitutive;

- d) a segnalare eventuali casi di rifiuto di pagamento, con indicazione delle relative generalità, ai fini di consentire l'effettuazione dell'attività di recupero da parte del Comune. A tal fine, il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad informare il cliente dell'obbligo di sottoscrivere l'atto di notorietà redatto su apposito modulo predisposto dall'ufficio comunale e attestante il mancato pagamento dell'imposta. La dichiarazione è trasmessa al Comune entro il termine di cui al precedente comma c) ed avviene anche senza il consenso degli interessati, ai sensi dell'articolo 24 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*);
- e) in qualità di agenti contabili ai sensi degli articoli 93 e 233 del testo unico emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), alla trasmissione del relativo conto della gestione, entro i termini e con le modalità previste dalla normativa in materia.

Art. 8

Controllo ed accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, sulla base della documentazione trasmessa ai sensi del precedente articolo 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione.
3. Ai fini dell'esercizio delle attività di accertamento sull'imposta di soggiorno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 161 e comma 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*).
4. Sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero delle Finanze 8 gennaio 2001 (*Ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero*) cui si fa rinvio.



**COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA**

Art. 9

Sanzioni e interessi

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (*Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*). Al procedimento di irrogazione della sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli n. 9 e n. 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (*Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*).
2. Fatta salva l'irrogazione della sanzione di cui al precedente comma 1, in caso di omessa, incompleta o infedele dichiarazione alla scadenza prevista dal precedente articolo 7, nonché per l'omissione o violazione di ciascuno degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 7, si applica l'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di 25,00 euro ed un massimo di 500,00 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del d.lgs. 267/2000.
3. La misura annua degli interessi è stabilita secondo il tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, ai sensi della disciplina vigente.
2. L'ufficio tributi non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva se l'importo dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi, è inferiore a 12,00 euro. L'ufficio è conseguentemente esonerato dai relativi adempimenti.

Art. 11

Rimborsi e compensazione



**COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute dev'essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Nei casi di riversamento da parte del gestore della struttura ricettiva dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i riversamenti successivi dell'imposta stessa, da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è presentata su istanza da presentare almeno sessanta prima della scadenza del termine per il versamento ed è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del responsabile dell'ufficio tributi comunale.
3. Per la presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione, il Comune metterà a disposizione dei soggetti interessati apposita modulistica, scaricabile anche dal sito istituzionale dell'ente.
4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad 12,00 euro.

Art. 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (*Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413*).

Art. 13

Decorrenza dell'applicazione dell'imposta

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1 aprile 2012.
2. In sede di prima applicazione delle disposizioni sui termini e sulle modalità di versamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 7 del presente regolamento, il ritardo nel versamento della medesima non è soggetto a sanzione e si considerano regolarmente assolti gli obblighi di versamento, purché effettuati entro il 30 giugno 2012.

Art. 14

Disposizioni transitorie e finali



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

1. Il presente Regolamento avrà efficacia decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nell'albo pretorio informatico. Le misure dell'imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione adottate nei suddetti termini. Il medesimo regolamento è altresì pubblicato per esteso sul sito informatico del Comune.
2. E' costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'amministrazione e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento del contributo.

¹ Comma modificato con del. C.C. n. 17/2012

² Periodo introdotto con del. C.C. n. 02/2013

³ Il punto è stato modificato con del. C.C. n. 17/2012

⁴ Periodo modificato con del. C.C. n. 17/2012

⁵ Periodo modificato con del. C.C. n. 17/2012

⁶ Periodo modificato con del. C.C. n. 02/2013; la versione precedente così recitava: "persone che soggiornano non per motivi turistici ma in quanto ricoverati o assistenti di persone ricoverate (anche per trattamenti in regime di "day hospital") in ospedali e case di cura"

⁷ Periodo modificato con del. C.C. n. 17/2012

⁸ Periodo modificato con del. CC n. 02/2013; la versione precedente così recitava: "L'imposta non può superare la misura massima di 5 euro giornaliera"

⁹ Periodo modificato con del. CC n. 02/2013; la versione precedente così recitava: "L'imposta si applica fino ad un massimo di tre pernottamenti consecutivi"

¹⁰ Comma modificato con del. CC n. 02/2013; la versione precedente così recitava: "Il gestore rilascerà al cliente una ricevuta di pagamento separata proveniente da apposito bollettario intestato al Comune di Monteriggioni ed emessa in triplice copia (una per il gestore, una per il cliente ed una per il Comune) nella quale saranno annotati l'importo dell'imposta di soggiorno, il nominativo del cliente e della struttura ricettiva, il periodo di soggiorno. E' consentito il rilascio di una ricevuta unica per i Gruppi organizzati e per i singoli nuclei familiari"

¹¹ Comma modificato con del. CC n. 02/2013; la versione precedente così recitava: "Il gestore è tenuto a conservare i bollettari delle ricevute rilasciate per un periodo di 5 anni dalla loro emissione"

¹² Articolo modificato con del. C.C. n. 02/2013; la precedente versione così recitava:

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale sono tenuti:

- a) ad informare i propri ospiti, in appositi spazi (ad es. tariffari), dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno nonché dei casi di esenzione;
- b) a dichiarare trimestralmente all'Ente, entro i quindici giorni successivi al trimestre di riferimento, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, l'imposta dovuta, con distinta indicazione degli aventi diritto alle esenzioni di cui al precedente art. 4 e relative dichiarazioni sostitutive. La comunicazione è trasmessa al Comune per via telematica sulla base della modulistica predisposta dall'Ente medesimo ed avviene anche senza il consenso degli interessati, ai sensi dell'art. 24, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 196/03;
- c) alla riscossione dell'imposta di soggiorno, al riversamento delle relative somme presso la Tesoreria del Comune e alla rimessione del relativo rendiconto, in qualità di agente contabile, ex artt. 93 e 233 del D. Lgs. n. 267/00, segnalando altresì eventuali casi di rifiuto di pagamento da parte dei soggetti passivi, con indicazione delle relative generalità, ai fini di consentire l'effettuazione dell'attività di recupero da parte del Comune. A tal fine, il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad informare il cliente dell'obbligo di sottoscrivere l'atto di notorietà redatto su apposito modulo predisposto dall'ufficio comunale e attestante il mancato pagamento dell'imposta. Il riversamento delle somme riscosse a titolo di imposta di potrà avvenire, indicandone la causale:
 - direttamente presso la Tesoreria Comunale;
 - sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;
 - mediante accredito sul conto corrente bancario intestato al Comune di Monteriggioni presso la Tesoreria Comunale.